


DOMINIO COLLETTIVO UNIVERSITÀ AGRARIA DI MORICONE

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DELLE TERRE DI DOMINIO COLLETTIVO
DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI MORICONE



Sede: Via Roma, 3 - 00010 Moricone (RM)

Tel/fax 0774 605612 - Cell.351 6407332

PEC: amministrazione@pec.agrariamoricone.it

e-mail: agraria.moricone@libero.it - www.agrariamoricone.it

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DELLE TERRE DI DOMINIO COLLETTIVO DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI MORICONE

Art. 1

Il Dominio Collettivo dell'Università Agraria di Moricone (in seguito Ente), al fine di consentire con continuità la tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale mediante un ottimizzato uso del suolo, di valorizzare le caratteristiche colturali del territorio, di sostenere tutte le innovazioni, di migliorare le produzioni ed i redditi degli utenti, adotta il presente Regolamento.

Art. 2

Il Regolamento ha la finalità di definire le modalità e le priorità fondamentali per la gestione delle terre appartenenti al Dominio Collettivo dell'Ente, allo scopo di consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1, nel rispetto della Legge 168/2017 ed in modo specifico dell'art. 3, comma 8 della stessa.

A tal fine l'Ente può consentire, ove ritenuto coerente con i citati obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio collettivo, la realizzazione di accorpamenti e scambi di terreni condotti ad uso agricolo dagli utenti e assegnazioni di nuove concessioni di terreni agricoli nella disponibilità dell'Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità, economicità e non discriminazione.

Art. 3

Sono terreni nella disponibilità dell'Ente quelli rientrati in possesso dell'Ente stesso

- a) a seguito di reintegra;
- b) a seguito di formale restituzione da parte dell'utente o dei suoi eredi;
- c) a seguito del decesso dell'utente in mancanza di eredi.

Tali terreni, che comportano un aggravio gestionale per l'Ente, a causa degli oneri economici per lo svolgimento delle ordinarie cure colturali e delle responsabilità conseguenti allo stato di abbandono, potrebbero, invece, migliorare la produttività e il reddito degli utenti che ne assumessero la conduzione ad uso agricolo, in forma individuale o collettiva.

Art. 4

1. Per i terreni di cui al precedente art. 3, a cura dell'ufficio tecnico dell'Ente sarà redatto un dettagliato inventario contenente:
 - a) i dati identificativi della consistenza dei singoli appezzamenti di terreno (n. di foglio e di particella/e, superficie catastale, superficie effettiva) con il relativo canone annuo di concessione;
 - b) la precisa individuazione planimetrica degli stessi appezzamenti di terreno riportata sia su estratto di mappa catastale che su immagine aerofotografica satellitare.
2. Tutti i documenti di cui al presente articolo saranno disponibili in formato cartaceo e digitale.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, tutti i documenti di cui al presente articolo saranno aggiornati e pubblicati nelle forme previste.

Art. 5

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, lett. p, q, r, dello Statuto, il Consiglio di Gestione delibera su elenchi, accorpamenti, variazioni e nuove concessioni dei terreni di cui all'art 3 del presente Regolamento.

Art. 6

Gli interessati all'assegnazione dei terreni deliberati ai sensi del precedente art. 5, inoltrano domanda, indirizzata al Presidente, utilizzando l'apposito modello predisposto ed allegato in copia al presente Regolamento.

Art. 7

Possono inoltrare domanda di concessione degli appezzamenti di terreno di cui al precedente art. 5:

- a) gli utenti residenti a Moricone, in regola con il pagamento dei canoni;
- b) Il cittadino non utente, con residenza anagrafica a Moricone da almeno cinque anni.**

Art. 8

1. La domanda sarà valutata dall'ufficio dell'Ente sulla base delle seguenti priorità che possono essere vagliate singolarmente o raggruppate a rappresentare il massimo della priorità:

- a) Utente Confinante, Imprenditore Agricolo Professionale - IAP (ex art. 2135C.C. e art.5 REG.CE n.1257/1999); (ex art. 3, c.8, L.168/2017).
- b) Utente Confinante, in attesa di qualifica certificata Imprenditore Agricolo Professionale - IAP (ex art. 2135C.C. e art.5 REG.CE n.1257/1999); (ex art. 3, c.8, L.168/2017).
- c) Utente Confinante, Coltivatore diretto, iscritto all'INPS e non pensionato;
- d) Utente Imprenditore Agricolo Professionale - IAP (ex art. 2135C.C. e art.5 REG.CE n.1257/1999); (ex art. 3, c.8, L.168/2017).
- e) Utente in attesa di qualifica certificata Imprenditore Agricolo Professionale - IAP (ex art. 2135C.C. e art.5 REG.CE n.1257/1999); (ex art. 3, c.8, L.168/2017).
- f) Imprenditore Agricolo Professionale - IAP (ex art. 2135C.C. e art.5 REG.CE n.1257/1999); (ex art. 3, c.8, L.168/2017).
- g) Imprenditore Agricolo Professionale in attesa di qualifica certificata - IAP (ex art. 2135C.C. e art.5 REG.CE n.1257/1999); (ex art. 3, c.8, L.168/2017).
- h) Utente confinante;
- i) Cittadino non utente con residenza anagrafica nel Comune di Moricone da oltre cinque anni.

2. Per le richieste finalizzate ad accorpamenti di terreni, accolte per favorire maggiore sviluppo e produttività mediante una più comoda gestione aziendale, la comparabilità delle superfici oggetto di scambio non sarà considerata un vincolo, se non nel caso di più richieste aventi ad oggetto lo stesso terreno e solo una volta esaurite tutte le priorità di cui al precedente comma 1..

3. Per le richieste inoltrate da Imprenditore Agricolo, non ancora certificato all'atto della richiesta, la concessione verrà ammessa a condizione che entro i termini previsti, venga presentata idonea certificazione.

4. Per le richieste di cui al precedente comma 2., non potranno essere effettuati scambi di terreni:

- Con quelli sui quali insistano fabbricati, salve le ipotesi in cui il fabbricato risulti catastalmente scorporabile dal terreno;
- Con quelli sui quali l'Ente ha effettuato ed effettua operazioni di coltivazione per proprio interesse;

- Con quei terreni, situati in aree protette, che sono stati affidati in adozione, per tutta la durata della stessa, così come stabilita con Delibera del Consiglio di Gestione.

Art. 9

Al fine di ricostituire il patrimonio boschivo, paesaggistico ed ambientale, l'Ente valuterà adeguatamente le domande aventi ad oggetto lo scambio di terreni montani che, a causa della loro morfologia ed orografia, presentano maggiori difficoltà di coltivazione.

Art. 10

L'assegnazione dei terreni avverrà, a seguito di adozione della relativa delibera del Consiglio di Gestione, mediante un contratto di concessione.

Art. 11

A seguito dell'approvazione della nuova stesura dello Statuto dell'Ente e del Presente Regolamento, **entro i successivi tre mesi**:

- a) Saranno predisposti e pubblicati tutti gli atti e i documenti previsti dall'art. 4, finalizzati ad accorpamenti, scambi e nuove concessioni di terreni;
- b) Potranno inoltrare domanda al Presidente tutti coloro che riterranno di esserne interessati, secondo tempi e disposizioni che saranno pubblicate;
- c) Esaurito l'esame delle domande, sarà depositata in visione, per 30 giorni, la graduatoria che diverrà oggetto di delibera immediatamente esecutiva del Consiglio di Gestione.
- d) Durante la pubblicazione della graduatoria e comunque entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine di scadenza della stessa, l'interessato potrà proporre ricorso da inoltrare al Collegio dei Probiviri il quale si pronuncerà con giudizio inappellabile entro i successivi 15 giorni.
- e) La delibera del Consiglio di Gestione rappresenterà il titolo per procedere alla formale concessione del terreno all'utente.